



Il vicesindaco **Zanotti Evita** ed il Sindaco introducono il punto all'ordine del giorno.

Il consigliere **Marconi Alberto** chiede chiarimenti sulle caratteristiche della platea dei destinatari del bonus previsto.

Il vicesindaco **Zanotti Evita** risponde, che il *bonus* sarà applicato specificamente per le singole attività e che l'ARERA ha previsto, comunque, che per fine anno bisognerà elaborare le tariffe secondo i criteri dalla stessa definiti. Si spera, che entro fine anno la situazione sia più chiara.

Il consigliere **Corona Vincenzo** considera, che in questa cornice di difficoltà, appare stonata l'introduzione di una non applicazione della tariffa per determinate categorie, piuttosto che una modulazione caso per caso della stessa.

Il vicesindaco **Zanotti Evita** risponde che si è cercato di seguire quanto più possibile le indicazioni di ARERA.

Il consigliere **Toffalori Pierluigi** esprime il suo parere favorevole allo slittamento della scadenza del pagamento della tassa. Conferma, però, il voto contrario alla delibera, conformemente a quanto fatto in precedenza in relazione all'organizzazione di un servizio che ha visto nel tempo aumentare le tariffe a fronte di una riduzione dello stesso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

**DATO ATTO** che la delibera ARERA n. 59/2020 prevede il differimento dal primo aprile 2020 al primo luglio 2020 in merito all'applicazione delle disposizioni relative agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019);

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del "lockdown" imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, volte a ridurre il carico tariffario correlandoli agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle misure di chiusura per moltissime attività produttive e commerciali su tutto il territorio nazionale, garantendo comunque l'apertura per quelle essenziali e di prima di necessità, disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.M. 25 marzo 2020. In particolar modo si farà riferimento ai codici Ateco elencati nei suddetti provvedimenti;

**PRESO ATTO** che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti

governativi, saranno determinati con successivo provvedimento, in funzione dei chiarimenti relativi all'applicazione della nuova delibera ARERA n. 158 in data 05.05.2020;

**RITENUTO** opportuno escludere dalla riduzione tariffaria le utenze non domestiche che nel periodo di "lockdown" hanno comunque potuto lavorare con consegna dei prodotti e dei servizi offerti al domicilio dei clienti;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza al 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre, verranno così modificate per l'anno 2020:

- rata n. 1 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2020;
- rata n. 2 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2020;
- rata n. 3 (33,34% del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO** che il Decreto Rilancio, in fase di pubblicazione, ha differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 41 del 22/11/2018 e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto solo nell'ultimo trimestre del corrente anno sarà possibile conoscere l'entità dei costi del servizio rifiuti in ragione della peculiarità dettata dalla situazione di emergenza;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

- presenti n. 17 - favorevoli n. 12 - contrari n. 1 (Toffalori) - astenuti n. 4 (Marconi, Grigoli, Padovani, Corona);

### **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione consiliare 41 del 22/11/2018 e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;
3. di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, , pari a n. 3, con scadenza rispettivamente:
  - rata n. 1 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2020;
  - rata n. 2 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2020;
  - rata n. 3 (33,34% del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2020;
- 4 di dare atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi, saranno determinati con successivo provvedimento, in funzione dei chiarimenti relativi all'applicazione della nuova delibera ARERA n. 158 in data 05.05.2020;
- 5 di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- 6 di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.
- 7 di dare atto che settori o i servizi interessati dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
  - presenti n. 17 - favorevoli n. 12 - contrari n. 1 (Toffalori) - astenuti n. 4 (Marconi, Grigoli, Padovani, Corona).

Letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**Zorzi Roberto Albino**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott. Spagnuolo Massimiliano**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

**REFERTO PUBBLICAZIONE**

**(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI**

**dott. Pinali Luca**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI**

**dott. Pinali Luca**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

